

FAQ PROGETTI DI FILIERA

DOMANDE E RISPOSTE COMUNI A TUTTE LE FILIERE

D:1) Le aziende agricole partner che partecipano alla filiera devono rispettare l'importo minimo di 25.000,00 euro previsto dall'Intervento 4.1.1 o possono presentare investimenti anche per un importo inferiore?

R: la domanda di sostegno è solo una, quella della 16.4; le aziende partner non presentano vere domande, producono solo nel SIAR le informazioni necessarie per l'istruttoria. In nessuna parte del bando è riportato il limite dei 25.000 che, quindi, non si applica.

D: 2) Fermo restando l'importo totale di spesa e contributo totali ammessi per l'intera filiera, è possibile presentare varianti che permettano alle aziende agricole partner già presenti nell'ATS di incrementare o diminuire l'importo del piano di investimenti presentato?

R: Occorre tenere presente che per la Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2) la domanda che viene presentata è quella "unica" del capofila. Le informazioni inserite nel SIAR dai singoli partner non sono, tecnicamente, vere e proprie domande, sono essenzialmente uno "strumento" con il quale vengono fornite le informazioni e documentazioni necessarie ad effettuare la valutazione degli interventi 411 e 421. Questo significa che è possibile ridurre o incrementare gli investimenti dei singoli partner così come sostituire un partner con un altro, sempre che vengano rispettati i massimali di spesa e di contributo definiti nella domanda 16.4.1. è superfluo ricordare che questo tipo di variazioni comporta una modifica dei patti stipulati tra le parti e che è fattibile a condizione che venga aggiornata l'ATS e che dalla nuova scrittura risulti la variazione degli impegni tra le parti. Le modifiche in questione dovranno essere formalizzate fornendo le necessarie informazioni attraverso la procedura SIAR utilizzando le funzionalità variante/cambio di beneficiario.

D: 3) Fermo restando l'importo totale di spesa e contributo totali ammessi per l'intera filiera, è possibile presentare varianti in modo tale che altre aziende agricole possano entrare a far parte della filiera sottoscrivendo l'ATS e presentando un piano di investimenti il cui importo vada a compensare quello di aziende partner che riducono o non possono realizzare il proprio piano di investimenti proposto?

R: vale quanto riportato nella risposta alla domanda n. 8

D: 4) All'art. 8 viene esplicitato che ogni domanda delle singole aziende partner verrà valutata in base ai criteri dal bando per la Sottomisura 4.1. Verrà preso in considerazione anche il punteggio minimo di 12 punti?

R: sì, il punteggio minimo deve essere rispettato; questa condizione non rappresenta comunque un vincolo molto gravoso in quanto tutti gli investimenti sono finalizzati ad una settore produttivo ben specifico che consente di avere riconosciuto un punteggio relativamente al criterio di selezione "targeting settoriale" (ad esempio nel caso della frutta in guscio il settore è ovviamente "ortofrutta" e l'investimento è classificabile come "miglioramento fondiario": quindi il punteggio per il targeting settoriale è pari a 15, superiore al minimo di 12 punti)

D: 5) I preventivi possono essere richiesti dal capofila anche per gli investimenti realizzati dai partners?

R): I preventivi, necessari per la definizione della congruità e ragionevolezza della spesa, possono essere richiesti dal soggetto capofila, tenendo comunque presente che il livello massimo della spesa ammissibile sarà quello dei costi unitari massimi di riferimento definiti nel Bando.

D: 6): la cantierabilità per gli investimenti immobiliari deve essere acquisita alla data di presentazione

della domanda di sostegno da parte del capofila oppure alla data di presentazione della documentazione da parte dei singoli partner?

R: le regole per la cantierabilità sono riportate nel bando per la Tipologia di intervento 411 approvato con D.D. n. 11417 del 3/11/2017 e nel bando per la Tipologia di intervento 421 approvato con D.D. n. 11225 del 30/10/2017; pertanto il requisito in questione deve essere soddisfatto alla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 11.2 del bando

FILIERA CEREALI

D: 7) Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 9.1 lettera ii) del bando relativo alla Filiera cerealicola si chiede un chiarimento sulla ammissibilità delle trattrici e dei rimorchi agricoli

R: relativamente alle **trattrici** il requisito previsto dal bando della "esclusiva destinazione alla cerealicoltura" si ritiene soddisfatto nel caso di sottoscrizione, da parte della ditta beneficiaria, di un contratto di coltivazione per una superficie a cereali che, moltiplicata per 12 Kw ad ettaro, sia commisurata alla potenza della macchina da acquistare.

Ovviamente il mezzo da acquistare dovrà appartenere alla tipologia delle trattrici da campo aperto.

Dovrà inoltre essere rispettato il criterio generale previsto all'allegato A4 al bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017, che prevede di accordare il sostegno all'acquisto di nuove macchine entro un limite che non può superare la media di 12 KW per ettaro di SAU aziendale complessiva.

Pertanto, a titolo di esempio, un'azienda di 50 ettari che stipula un contratto di coltivazione per la filiera cereali per una superficie di ettari 20 e che è già in possesso di trattrici per un totale di 200 Kw può acquistare una nuova trattrice fino ad una potenza di 240 Kw (20 ettari X 12 Kw) in quanto i 200 Kw già posseduti, sommati ai 240 Kw relativi al nuovo acquisto, portano ad un totale di 440 Kw, inferiori al massimale previsto per l'azienda di 600 Kw (50 ettari X 12 Kw/ha = 600 Kw)

Se la stessa azienda fosse stata in possesso di trattrici per un totale di 400 Kw, il nuovo acquisto non avrebbe potuto superare i 200 Kw.

Si evidenzia infine che, come riportato nel citato allegato A4 al bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 11417 del 3/11/2017, l'acquisto di nuove trattrici è ammissibile solo se vengono rispettati i limiti massimi sopra riportati. Il superamento di tali limiti determina l'inammissibilità della spesa.

Per quanto riguarda i **rimorchi agricoli**, gli stessi sono ammissibili solo se il loro utilizzo è finalizzato alla cerealicoltura. Possono essere quindi oggetto del programma di investimenti i rimorchi agricoli utilizzabili per il trasporto sfuso dei cereali.

FILIERA FRUTTA IN GUSCIO

D: 8) Art. 8 Punteggio per la completezza del partenariato.

Nel caso della filiera nocciolo, le 4 fasi per la completezza della filiera possono essere distinte nel seguente modo?

FASE 1: Fase agricola. **Aziende agricole partner**

FASE 2: Fase di raccolta, condizionamento ed essiccazione. **Partner 1**

FASE 3: Fase di prima trasformazione (sgusciatura, calibratura sgusciato, cernita sgusciato). **Partner 2**

FASE 4: Fasi successive di trasformazione (tostatura, cernita del tostato). **Partner 3**

Il Partner 1 sarà anche il capofila e stipulerà i contratti di conferimento con le aziende agricole. Quindi ritirerà interamente la materia prima prodotta dall'aziende agricole partner.

Nell'ATS saranno presenti le aziende agricole partner e i partner 1, 2 e 3.

Il partner 1 (capofila) stabilirà degli accordi con il partner 2 e il partner 3 per l'effettuazione di alcune lavorazioni (sgusciatura e tostatura) per proprio conto. Questi accordi saranno oggetto dell'ATS.

R: Il punteggio viene attribuito quando nell'ATS compaiono soggetti in grado di dimostrare l'operatività per le diverse fasi; la fase agricola è ovvia, la fase 2 pure, così come la 3 che, tuttavia, include anche la tostatura e cernita del tostato, mentre la fase 4 è rappresentata dalla trasformazione delle nocciole in prodotti a base di nocciole, quali creme, oli o dolci con farciture ecc. siano essi semilavorati da vendere all'industria che al consumatore finale.

Non vanno confusi i contratti con cui il capofila si impegna ad acquistare i prodotti dai produttori agricoli con l'ATS: I firmatari dell'ATS sono solo i soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto oggetto di domanda. Con un produttore agricolo che non realizza nuovi nocciolati con la domanda di filiera limitandosi a vendere le nocciole prodotte con impianti già esistenti il capofila stipula un contratto individuale, non è necessario che quel produttore faccia parte dell'ATS.

L'ATS è un accordo con tutti i partner che concorrono a realizzare il progetto o contribuiscono alle fasi di lavorazione stabiliscono a quali condizioni aderiscono alla filiera, i rapporti che intercorrono tra di essi e gli obblighi per la buona riuscita del progetto e la sua realizzazione.

I contratti del primo acquirente capofila con gli agricoltori/produttori per il ritiro del prodotto sono diversi dall'ATS e vanno stipulati, individualmente dal capofila con ognuno dei produttori indicando quantità e condizioni di acquisto. Se si chiede il relativo punteggio per la maggiorazione nel contratto dovrà essere chiaramente indicato come si valutano i prezzi di mercato e che tipo di vantaggio si prevede di riconoscere al venditore.

Accanto a questi contratti, andrà allegato alla domanda, ai fini della valutazione del progetto, il contratto/accordo tra l'acquirente capofila e l'acquirente finale (tipo Ferrero, Loaker, Besana, Nestlé o altri)

D: 9) Art. 5.2 Congruità della spesa

In fase di presentazione della domanda di contributo, per l'imputazione dei costi, è sufficiente rispettare i costi unitari massimi riportati nella Tabella n.1 senza necessità di predisporre computi metrici preventivi.

In fase di rendicontazione è possibile far riferimento sempre alla Tabella n.1 o è necessario predisporre un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente realizzati?

R: Per la presentazione della domanda non sono necessari i preventivi; per la rendicontazione sono invece necessari i preventivi, siano essi per l'impianto chiavi in mano, ovvero, se realizzato in amministrazione diretta, per le fatture di acquisto delle varie componenti (piante, tutori, linee irrigue, ecc.). Solo per la manodopera si possono utilizzare i costi di riferimento.

D: 10) Possono partecipare alla filiera aziende agricole che già possiedono nocciolati e che stipuleranno i contratti di conferimento con il capofila?

Eventualmente queste aziende possono presentare domanda di contributo per la sola realizzazione dell'impianto di irrigazione per migliorare il nocciolato esistente?

R: Chiaramente, come evidenziato nella risposta al primo quesito, il capofila può stipulare contratti di

acquisto con tutti i produttori di nocciole, non solo quelli che fanno gli investimenti. All'ATS dovranno aderire tutti i produttori che fanno investimenti, non quelli con i quali il capofila ha stipulato solo i contratti per l'acquisto del prodotto.

Gli impianti di irrigazione su nocciuleti esistenti sono ammissibili.

D: 11) Gli impianti di nocciuleto possono essere realizzati con piante di nocciolo micorizzate (Tuber Melanosporum e altri) imputando il costo della sola pianta da frutto?

R: l'obiettivo del bando è realizzare nocciuleti per implementare la filiera e quindi, vista l'incompatibilità tecnica delle due produzioni (nocciole e tartufo), non è consentita la realizzazione di impianti che manifestamente sono orientati ad una produzione non prevista dal bando. Quindi, nel caso venisse presentata una fattura per l'acquisto di piante micorrizzate, l'impianto verrà escluso.

D: 12) Art. 4.3 e 4.4 Cooperazione. Filiera corta

I contratti di filiera tra aziende agricole e capofila devono avere durata quinquennale. La loro decorrenza è a partire dalla data in cui viene autorizzata l'AGEA al pagamento del saldo, come per l'ATS?

R: L'ATS, stipulata tra i soggetti che partecipano alla realizzazione degli investimenti indicati in domanda ha durata finalizzata alla realizzazione del programma d'investimento oggetto di domanda.

I contratti tra capofila e produttori impegnano il capofila ad acquistare prodotti per almeno cinque anni, avranno una durata di cinque anni che parte dal primo acquisto dimostrato con che, presumibilmente, coinciderà con il momento in cui il nocciuleto entra in produzione. Questo è scritto chiaramente all'art. 4 paragrafo 4.4 secondo capoverso del bando.

D: 13) E' possibile inserire in domanda di contributo l'acquisto di recinzioni elettriche mobili a batteria? E' indispensabile difendere i nuovi impianti da cinghiali o caprioli.

Lo shelter è utile quando la pianta è piccola ma poi, dopo il primo anno, non apporta alcuna protezione alla pianta ormai cresciuta.

R: il bando relativo alla Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2) Filiera corta per la valorizzazione della frutta in guscio finanzia solo la messa a dimora dei nocciuleti e gli impianti per l'irrigazione di soccorso. Questo nell'ottica di massimizzare il numero di ettari finanziati. Non sono ammessi altri investimenti come ad esempi la realizzazioni di recinzioni di qualsiasi tipo, anche elettriche.

D: 14) Si presenta il caso di un'azienda che prevede di realizzare un impianto con circa 434 piante/ha, quindi inferiore al range (514) della tab. 1 dell'art. 5 della mis. 16.4.1.

Nel compilare l'allegato A2 per questa azienda, quale costo posso usare?

R: nel caso proposto è possibile calcolare il costo nel modo seguente:

10.000 (superficie in mq di un ettaro) / 514 (numero piante previste nella tabella del bando) * 434 (numero piante previste per l'arboreto) = $0,844\text{Ha}$ * 10.340 (costo ad ettaro per il range 414 – 719) = € $8726,96$ (costo ad ettaro per l'impianto proposto)

D: 15) Quale codice ATECO deve avere il capofila del progetto di partenariato relativo alla filiera frutta in guscio?

R: Nel bando Misura 16.4.1 il codice ATECO è rilevante solo per i soggetti che presentano domanda per investimenti. Il capofila trasformatore per il quale non si finanziano investimenti non ha vincoli in termini di codice ATECO fatto salvo, come previsto dall'articolo 4 paragrafo 4.4 secondo comma del bando "impegnarsi, quando sarà disponibile il prodotto, a curare direttamente o per il tramite di terzi tutte le

fasi di lavorazione della frutta in guscio acquistata dagli agricoltori, quali condizionamento, trattamento, tostatura ecc. tale da renderla idonea per la commercializzazione”. Chiaramente tale condizione di ammissibilità presuppone che, nel caso in cui il capofila non abbia un codice ATECO trasformazione, dovrà affidare queste lavorazioni a soggetti terzi con codice ATECO 10 per il tramite dei quali il capofila esegue le fasi di lavorazione previste dal bando. Tali soggetti dovranno sottoscrivere l'accordo di partenariato. Nell'accordo di partenariato devono essere ben chiariti tutti i passaggi e gli impegni di ciascun partner, incluso gli impegni che i soggetti terzi assumono per le fasi di lavorazione effettuate per conto del capofila con evidenziate le quantità coerenti con quelle corrispondenti ai contratti sottoscritti.

Quanto sopra è una condizione per l'ammissibilità della domanda. Cosa diversa è quando i soggetti effettuano altre fasi, successive alla prima lavorazione propedeutiche alla commercializzazione, quali ad esempio trasformazione in creme o oli e successiva trasformazione in dolci. Tali soggetti non sono obbligatori, sono rilevanti ai soli fini del punteggio e possono partecipare alla filiera anche per una parte del prodotto acquistato dal capofila.

Per fare un esempio concreto, se il capofila ha contratti per 1000 quintali di nocciole, e non effettua direttamente le fasi di lavorazione dei 1000 quintali di frutta in guscio acquistata dagli agricoltori, quali condizionamento, trattamento, tostatura idonei a rendere le nocciole commercializzabili, per essere ammissibile deve dimostrare attraverso l'accordo di partenariato di aver individuato soggetti terzi, con codice ATECO 10, che effettuano per suo conto queste fasi per tutti i 1000 quintali acquistati.

Sempre nel caso di che trattasi, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla completezza della filiera, possono benissimo comparire nell'accordo soggetti che fanno successive fasi di lavorazione per quote del prodotto acquistato. Ad esempio il capofila commercializza il 70% delle nocciole essiccate direttamente sul mercato e vende un 30% delle nocciole ad un'azienda partner che trasforma le nocciole in olio. In questo caso soddisfa le condizioni per vedersi attribuire il punteggio per la completezza della filiera.

FILIERA LATTE

D: 16) Il tunnel per il ricovero dei foraggi con permesso a costruire o scia è da considerarsi fra la tipologia “immobiliare”? L'aliquota di contributo è in questo caso il 40% più eventuali aumenti per giovane e zona montana o svantaggiata?

R: L'investimento in questione viene considerato immobiliare, quindi con percentuale base di contribuzione pari al 40%.

Segnalo comunque la necessità di verificare con assoluta precisione le norme che regolano tali costruzioni, in quanto per ciò che concerne le autorizzazioni edilizie si farà riferimento esclusivamente a quanto normato nel Testo unico per l'edilizia e non ad interpretazioni diverse degli uffici urbanistici comunali

D: 17) Il tunnel che rientra nella tipologia edilizia libera si può considerare comunque fisso per destinazione o in questo caso l'aliquota è il 20% più eventuali aumenti per giovane e zona montana o svantaggiata?

R: L'investimento in questione viene considerato immobiliare, quindi con percentuale base di contribuzione pari al 40%.

Stesso discorso della precedente risposta per quanto concerne le autorizzazioni edilizie.

D: 18) Per il fienile completamente chiuso su tutti i lati, il tetto massimo ammissibile è quello compreso entro gli 800 €

R: L'investimento in questione ricade nella tipologia “Rimessa macchine ed attrezzi e magazzino di

stoccaggio” con un costo massimo di € 400,00/mq di suc

D: 19) La concimaia, sia ristrutturazione o nuova costruzione, è ammissibile visto che comunque è legata strettamente all'allevamento?

R: Si è ammissibile

D: 20) Il rimorchio vasca utilizzato per il letame e per il trasporto dei foraggi insilati è ammissibile?

R: Si è ammissibile

D: 21) Il carro botte liquame?

R: Si è ammissibile

D: 22) Il silos in muratura per il contenimento del foraggio insilato è un investimento immobiliare l'aliquota di contributo è in questo caso il 40% più eventuali aumenti per giovane e zona montana o svantaggiata?

R: Si

D: 23) Le recinzioni sono ammissibili solo per il paddock per la stabulazione degli animali allevati per la produzione di latte, oppure tale disposizione è superata dalle disposizioni della 4.1.1. dove si dice che le recinzioni ammissibili sono “quelle finalizzate all'allevamento zootecnico di bovini, bufalini, suini e ovi caprini a condizione che venga garantito un carico di UBA ettaro compreso tra 0,5 e 2 UBA e che siano presenti nell'area recintata le strutture idonee al ricovero, alimentazione e abbeveramento degli animali?

R: Valgono le regole riportate nel bando di filiera e quindi sono escluse tutte le recinzioni ad esclusione dei paddock per la stabulazione degli animali allevati per la produzione di latte